

Giuseppina De Giudici

## LA LEGGE ACCOMODATA. IL CODICE CIVILE ALBERTINO E LE «SPECIALI CONDIZIONI» DELLA SARDEGNA \*

«Gli Stati non diventano fiorenti senza buone leggi, senza retta amministrazione. Dove sono i nostri Codici?»

(P. MARTINI, *Sull'unione civile della Sardegna colla Liguria, col Piemonte e colla Savoia. Discorso popolare*, Cagliari, 1847, p. 17)

SOMMARIO: 1. L'unificazione normativa e la valorizzazione della matrice storica. Federico Sclopis alla Camera. – 2. Tra *naturale* accomodamento e *naturale* unificazione. La posizione della commissione parlamentare. – 3. Tra febbraio e marzo 1848: l'estensione della codificazione albertina e i nuovi programmi. – 4. Lo Statuto, i codici e la *fusione perfetta*. – 5. La «definitiva e totale fusione»: i lavori delle commissioni cagliaritano e torinese.

### 1. *L'uniformazione normativa e la valorizzazione della matrice storica. Federico Sclopis alla Camera*

Il 27 maggio 1848 Federigo Sclopis, guardasigilli del primo ministero costituzionale sabaudo, illustrava alla Camera il progetto di legge che avrebbe portato all'estensione del codice civile albertino alla Sardegna<sup>1</sup>. Ammiratore non pedissequo

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Su Sclopis cfr. L. MOSCATI, *Federico Paolo Sclopis*, in *Enciclopedia italiana. Appendice VIII. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, 2012, pp. 286-289; G.S. PENE VIDARI, *Sclopis di Salerano Federigo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* (d'ora in poi *DBGI*), diretto da I. BIRROCCI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, II, Bologna, 2013, pp. 1839-

di Savigny, l'illustre giurista aveva preso parte alla commissione per la redazione del codice del 1837, riuscendo a vincere – anche grazie alla predisposizione di una sorta di piattaforma ideologica<sup>2</sup> – le resistenze di chi aveva cercato di scansarne l'ingresso. Così, nel *Primo discorso sulla legislazione civile*, tenuto il 31 dicembre 1833 alla presenza del re e degli accademici delle scienze di Torino, egli aveva spiegato che dotarsi di *corpus* normativi convenientemente organizzati significava preparare il terreno per una migliore regolamentazione degli «umani negozi»<sup>3</sup>. Tutt'altro che frutto della moda, i codici soddisfacevano indispensabili esigenze di certezza, tanto da poter essere considerati come portati di un bisogno universale. Ciò a patto che le norme in essi racchiuse corrispondessero alle «condizioni speciali dei sudditi» e tenessero conto delle «diversità tra un popolo e l'altro», espressione dell'individualità e della «esistenza morale» delle nazioni<sup>4</sup>. Da qui il rifiuto per l'assunzione di un «prototipo di legislazione» valido per «tutti i tempi, tutti i popoli, tutti i luoghi»<sup>5</sup>.

In linea con tali principi, Sclopis spiegava ai deputati della Camera che il codice civile – come vedremo ciò valeva, però, anche per il codice penale che ne accompagnò l'ingresso – era stato adattato alla «condizione particolare dell'Isola e dei suoi abitanti» attraverso la previsione di «eccezioni», «[ag]giunte» e «modificazioni», necessarie a dare conto delle «varietà subordinate, richieste dalle circostanze, desiderate dai cittadini»<sup>6</sup>. Con ciò egli faceva intendere la delicatezza e la complessità

---

1842 e Id., *Sclopis Federigo, conte di Salerano*, in *Dizionario biografico degli italiani* (d'ora in poi *DBI*), vol. 91, Roma, 2018, pp. 575-578.

<sup>2</sup> L. MOSCATI, *Federico Paolo Sclopis*, cit., p. 287.

<sup>3</sup> F. SCLOPIS, *Della legislazione civile. Discorsi*, a cura e con una premessa di G.S. PENE VIDARI, Torino, 1996, *Discorso I*, p. 3.

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> *Estensione all'isola di Sardegna del Codice Civile e del Codice Penale vigenti negli Stati di Terraferma. Progetti di legge presentati alla Camera il 17 maggio 1848 dal Ministro di grazia e giustizia (Sclopis). Relazione del Ministro per il Codice Civile*, in *Atti del Parlamento subalpino, sessione del 1848 dall'8 maggio al 30 dicembre 1848*, raccolti e corredati di note e di documenti inediti a cura di A. PINELLI, P. TROMPEO, Torino, 1855, p. 38.

dell'operazione predisposta da una commissione insediata a Cagliari, a cui poi se n'era aggiunta un'altra che aveva lavorato a Torino. Entrambe avevano dovuto soddisfare a un tempo due esigenze differenti e per certi versi contrapposte: l'uniformazione normativa, da compiersi attraverso l'importazione nell'isola di un codice forgiato per una realtà diversa, e l'accomodamento delle nuove norme alla dimensione locale. Nel caso in questione, poi, l'introduzione del codice civile costituiva anche il «primo e principalissimo passo»<sup>7</sup> di un programma di assimilazione legislativa che accompagnava – e attuava – la cd. *fusione perfetta* della Sardegna agli Stati di terraferma<sup>8</sup>. Domandata il 29 novembre 1847 dai delegati di alcune città sarde e accettata dal sovrano con carta reale del 30 novembre dello stesso anno<sup>9</sup>, essa avrebbe portato alla cessazione della storica autonomia normativa e politico-istituzionale dell'isola.

Episodio cruciale per la storia della Sardegna, la fusione andò probabilmente ben oltre le richieste di riforma avanzate dei sardi dopo l'entusiastica notizia delle concessioni del

---

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> Sulla fusione disponiamo di un'ampia bibliografia. In questa sede è sufficiente rinviare a F. LODDO CANEPA, *Note sulla fusione della Sardegna col Piemonte (1847-48)*, in *Studi Sardi*, 14-15, 1955-57, parte II, pp. 245-283; G. SORGIA, *Premessa*, in *La Sardegna nel 1848. La polemica sulla "fusione"*, a cura di G. SORGIA, Cagliari, 1968, pp. 1-27; G. SOTGIU, *Storia della Sardegna dopo l'Unità*, Roma-Bari, 1986, pp. 3-42; I. BIROCCHI, *Il Regnum Sardiniae dalla cessione dell'isola ai Savoia alla "fusione perfetta"*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna. 4. L'età contemporanea. Dal governo piemontese agli anni Sessanta del nostro secolo*, a cura di M. GUIDETTI, Milano, 1990, in part. pp. 208-211; ID., *La questione autonomistica dalla "fusione perfetta" al primo dopoguerra*, in *La Sardegna. Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi*, a cura di L. BERLINGUER, A. MATTONE, Torino, 1998, pp. 143-162; N. GABRIELE, *L'imperfetta fusione*, in *Studi sardi*, 33, 2000, pp. 499-520 e A. ACCARDO, N. GABRIELE, *Scegliere la patria. Classi dirigenti e Risorgimento in Sardegna*, Roma, 2011, pp. 167-204.

<sup>9</sup> Archivio di Stato di Cagliari (d'ora in poi ASC), Atti governativi e amministrativi, busta n. 23, n. 1680 (il provvedimento può essere letto, assieme al regio biglietto del 20 dicembre dello stesso anno con cui veniva ribadito l'impegno alla fusione, anche nel volume *La Sardegna nel 1848. La polemica sulla "fusione"*, cit., pp. 31-35). I documenti contenenti le petizioni presentate al re sono stati pubblicati da M. VINCIS, *La fine del Regnum Sardiniae: la fusione perfetta*, in *Bollettino bibliografico e rassegna archivistica e di studi storici della Sardegna*, nuova serie, 10, 1993, fasc. 17, pp. 119-121.

29 ottobre e dell'imminente stipulazione di una lega doganale tra la Casa sabauda, lo Stato pontificio e il Granducato di Toscana che riguardavano i soli Stati di terraferma. La stretta contiguità che venne a istituirsi tra uniformazione legislativa, amministrativa e giudiziaria suggerisce di indagare sulle modalità con cui la prima fu attuata per comprendere se e come la realizzazione della fusione abbia influito sulla scelta del punto di caduta tra due possibili soluzioni: la piena assimilazione normativa e l'estensione dei codici da compiersi nel rispetto dei principali istituti dell'ordinamento normativo sardo.

## 2. *Tra naturale accomodamento e naturale unificazione. La posizione della commissione parlamentare*

Si potrebbe astrattamente pensare che quando nella primavera del 1848 si stava realizzando una parte importante del programma di fusione, Sclopis rappresentasse la persona adatta a garantire l'aderenza del codice albertino alle peculiarità dell'ordinamento giuridico isolano. Tuttavia, se esaminiamo le proposte presentate, è difficile non percepire il divario tra le parole del guardasigilli e il concreto disegno di legge in discussione. Gli interventi che egli illustrava, infatti, benché non irrilevanti – se non altro perché provano che l'estensione del codice non era concepita come atto puramente meccanico<sup>10</sup> – mostrano una scarsa forza *nazionalizzatrice*. Ciò sempre che l'intento nazionalizzatore fosse riferito al territorio isolano e non all'intero Regno di Sardegna.

A parte gli interventi necessari all'introduzione del codice nell'isola, come quelli atti a regolare la tenuta dei registri dello stato civile<sup>11</sup>, le modifiche portate all'attenzione della Ca-

---

<sup>10</sup> Così anche E. MONGIANO, *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell'età dei codici*, Torino, 1999, p. 471, quanto al regime del subingresso nelle successioni intestate, alla mancata estensione dei vincoli fedecommissari e all'affrancamento dalla patria potestà col matrimonio.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 39.

mera interessavano un ridotto numero di articoli. Inoltre, se si esclude il temporaneo mantenimento della locazione a soccida secondo la regolamentazione ricevuta dagli artt. 266-270 e 273 delle *Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna* del 1827 (il cd. codice feliciano)<sup>12</sup> – intervento di sicuro impatto sulla vita pastorale e rurale dell'isola<sup>13</sup> – le proposte di revisione avevano una portata decisamente circoscritta. Così, gli artt. 596 e 645 in tema di servitù prediali erano ripensati essenzialmente per modellare il dettato normativo alle consuetudini locali, tramite una sorta di «interpretazione della parola»<sup>14</sup>. Ciò valeva nel caso in cui vi fossero «aie pubbliche» o «comuni a vari privati»<sup>15</sup> destinate alla battitura delle biade o vi fosse la necessità di regolare il diritto passaggio per l'approvvigionamento dell'acqua. A tale ultimo scopo sembrava sufficiente rivedere la locuzione «acque estive e acque ie-

---

<sup>12</sup> Sul codice feliciano, raccolta normativa di vecchio stampo pensata per avvicinare l'isola agli Stati di terraferma, cfr. A. MATTONE, *Assolutismo e tradizione statutaria. Il governo sabauda e il diritto consuetudinario del Regno di Sardegna (1720-1827)*, in *Rivista storica italiana*, 116, 2004, fasc. III, in part. pp. 1002-1007, e ID., «*Leggi patrie*» e consolidazione del diritto nella Sardegna sabauda, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. BIROCCHI, A. MATTONE, Roma, 2006, p. 532. Sui vari problemi di natura interpretativa e applicativa determinati dalle norme del codice feliciano cfr. il corposo *Parere del Supremo Consiglio del 5 maggio 1830 su vari articoli delle Leggi del Regno*, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1742.

<sup>13</sup> Si può considerare incidentalmente il contratto di soccida era stato oggetto nel 1844 di attenzione da parte del legislatore per evitare – specie dopo il contenzioso nato in conseguenza del riscatto dei feudi – l'indebito sfruttamento delle terre ademprivili da parte dei soci maggiori residenti in altro Comune (per il provvedimento cfr. ASC, Atti governativi e amministrativi, busta n. 21, n. 1545). Sulle forme assunte dal contratto di soccida nella Sardegna dell'età moderna cfr. G.G. ORTU, *Ricerche sui contratti agrari e pastorali nella Sardegna moderna*, in *Studi sardi*, 24, 1975-77, in part. pp. 411-460. Per una rappresentazione del mondo rurale negli anni '40 dell'Ottocento cfr. F. SERPI, *Sulle condizioni del contadino sardo. Riflessioni*, Cagliari, 1847 (il testo è pubblicato anche nel volume *La Sardegna nel 1848. La polemica sulla "fusione"*, cit., pp. 383-392).

<sup>14</sup> *Estensione all'isola di Sardegna del Codice Civile e del Codice Penale vigenti negli Stati di Terraferma. Progetti di legge presentati alla Camera il 17 maggio 1848 dal Ministro di grazia e giustizia (Sclopis). Relazione del Ministro per il Codice Civile*, cit., p. 38.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

mali», in maniera da tener conto che, in un territorio «molto più australe»<sup>16</sup> rispetto ai domini di terraferma, l'inizio della stagione delle piogge non coincideva con l'equinozio d'autunno. Di altro tenore erano, infine, le proposte che riguardavano gli artt. 879 e 942-948. Per quanto apparentemente destinate a preservare la Sardegna dall'applicazione di norme estranee alla tradizione giuridica locale, esse erano tese a scongiurare l'introduzione nell'isola di istituti ritenuti obsoleti e destinati a essere ripensati anche per gli Stati di terraferma. Fedecomessi, maggioraschi e primogeniture erano, difatti, stati «condannati dal più degli economisti» e «riprovati più d'un secolo addietro» da Giambattista De Luca, «uno dei maggiori luminari del foro italiano». Il *favor* agnatizio, invece, era contrario ai principi di «equità naturale» e di pubblica economia, per cui conveniva non allontanarsi dall'osservanza del diritto romano che in Sardegna aveva portato a una «non interrotta abitudine» e a un «unanime assenso di popolo»<sup>17</sup>.

Il 13 giugno il disegno di legge era nuovamente in discussione alla Camera. La parola spettava ora a Carlo Corsi di Bosnasco<sup>18</sup>, relatore della commissione parlamentare di cui erano parte anche Urbano Rattazzi<sup>19</sup>, Giovanni Rusca e tre deputati sardi: l'ufficiale dell'esercito Giovanni Maria Sussarel-

---

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 41. Sull'origine e sul contenuto delle norme del codice albertino in tema di successioni *ab intestato* e *favor* agnatizio cfr. E. MONGIANO, *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell'età dei codici*, cit., *passim*. Il provvedimento con cui il 5 agosto 1848 si estese la vigenza del codice civile all'isola fornì lo spunto per un ampio e serrato dibattito parlamentare in materia successoria che vide protagonisti nell'autunno di quell'anno i savoardi Brunier e Chenal (*ivi*, pp. 471-488).

<sup>18</sup> Su Corsi di Bosnasco cfr. il *Repertorio biografico dei Senatori dell'Italia liberale. Il Senato subalpino. A-L*, a cura di F. GRASSI ORSINI, E. CAMPOCHIARO, Napoli, 2005, pp. 335-336. Sui risultati delle prime elezioni parlamentari, tenutesi il 17 e 18 aprile 1848, nonché sui deputati sardi (17 su 180) cfr. A. ACCARDO, N. GABRIELE, *Scegliere la patria*, cit., pp. 209-212.

<sup>19</sup> Su Rattazzi cfr. C. MALANDRINO, *Rattazzi Urbano*, in *DBI*, vol. 86, 2016, pp. 558-562.

lo<sup>20</sup> e i magistrati Domenico Fois<sup>21</sup> e Giovanni Siotto Pintor<sup>22</sup>. Lasciando da parte le proposte formulate dalla commissione parlamentare, largamente coincidenti con quelle illustrate da Sclopis<sup>23</sup>, conviene soffermarsi sulla particolare enfasi con cui Corsi metteva in relazione l'autonomia di cui la vecchia *Ichnusa* aveva goduto sino ad allora e l'incapacità di munirsi dei codici. L'urgenza di dare all'isola leggi certe e riunite in «un solo e distinto corpo» confermava la necessità di procedere all'unione con gli Stati di terraferma in tempi celeri<sup>24</sup>. La fusione costituiva, allora, l'occasione per accantonare la raccolta feliciana – mera «collezione di 2369 articoli», lacunosa e tutt'altro che ben organizzata, dato che era mancata una «ferma e risolutrice mano» – e permettere all'isola di assicurarsi un «potente e sicuro mezzo» per rifiorire e magari per trasformarsi in un'«oasi infra il Mediterraneo»<sup>25</sup>.

Il destino luminoso della Sardegna pareva, dunque, legato al superamento di un sistema normativo antiquato e all'af-

---

<sup>20</sup> Giovanni Maria Sussarello era stato eletto nel collegio di Ozieri.

<sup>21</sup> Su Domenico Fois, autore nel 1817 del trattato *Dei delitti delle pene*, cfr. I. BIROCCHI, *Fois Domenico*, in *DBGI*, I, pp. 882-883. Sul suo trattato cfr. *Id.*, *Considerazioni sulla legislazione e la dottrina criminale in Sardegna nel periodo precedente all'introduzione del codice feliciano: il trattato Dei delitti delle pene di Domenico Fois*, in *Illuminismo e dottrine penali. La Leopoldina. 10*, a cura di L. BERLINGUER, F. COLAO, Milano, 1990, pp. 305-371.

<sup>22</sup> G. DE GIUDICI, *Siotto Pintor Giovanni*, in *DBGI*, II, pp. 1875-1876 e A. ACCARDO, *Siotto Pintor Giovanni*, in *DBI*, vol. 92, 2018, pp. 811-813. Cfr., inoltre, T. ORRÙ, *Giovanni Siotto Pintor scrittore e uomo politico. Bibliografia ragionata e notizie sugli inediti*, Sassari, 1966.

<sup>23</sup> La principale differenza riguardava la discussione avutasi in seno alla commissione parlamentare in merito all'esclusione dell'obbligo di dotare le figlie in conseguenza dell'equiparazione in materia successoria tra maschi e femmine. Nonostante le differenze di opinione, la commissione parlamentare aveva poi optato per il mantenimento di tale obbligo, allo scopo di favorire i matrimoni in un territorio come quello della Sardegna, segnato da un endemico basso tasso di popolazione. Sulle proposte della commissione parlamentare cfr. *l'Estensione all'isola di Sardegna del Codice Civile e Penale vigenti negli Stati Continentali. Relazione fatta alla Camera il 13 giugno 1848 dalla Commissione composta da Rattazzi, Orrù, Rusca, Fois, Sussarello, Siotto Pintor e Corsi relatore*, cit., pp. 41-46.

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 41.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

francamento dalla soggezione a «Re lontani»<sup>26</sup> e ai loro rappresentanti, ritenuti responsabili di un generale malgoverno e di reiterate prepotenze<sup>27</sup>.

Colpisce che l'uniformazione legislativa fosse descritta da Corsi essenzialmente come esito scontato e quasi naturale di un obiettivo («il pensiero»<sup>28</sup>) concepito da tempo da Carlo Alberto, come dimostravano gli sforzi fatti per attenuare le distanze con i territori della terraferma attraverso l'abolizione della giurisdizione feudale (1836), la riforma dell'ordine giudiziario (1838), il riscatto dei feudi e l'emanazione della legge organica della proprietà prediale in Sardegna (1839)<sup>29</sup>, l'estensione del codice di commercio (1846), la soppressione della Segreteria per gli affari di Sardegna e del Supremo Consiglio di Sardegna, nonché l'equiparazione della Reale Udienza ai magistrati della terraferma (1847)<sup>30</sup>.

---

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> Un feroce giudizio sui viceré dell'isola era espresso in quegli anni da G. SOTTO PINTOR, *Dell'autorità viceregia in Sardegna. Riflessioni*, Torino, 1848 (esiste anche un'edizione cagliaritana, sempre del 1848). Sostanzialmente lo stesso giudizio si ritrova in Id., *Storia civile dei popoli sardi dal 1798 al 1848*, Sala Bolognese, 1978 [= Torino, 1877], pp. 449-450.

<sup>28</sup> *Estensione all'isola di Sardegna del Codice Civile e Penale vigenti negli Stati Continentali. Relazione fatta alla Camera il 13 giugno 1848 dalla Commissione composta da Rattazzi, Orrù, Rusca, Fois, Sussarellu, Siotto Pintor e Corsi relatore*, cit., p. 41.

<sup>29</sup> A tale proposito Corsi faceva riferimento alla «costituzione [...] della proprietà» (*ibidem*). Sul provvedimento del 1839 cfr. I. BIROCCHI, *Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna. Provvedimenti normativi, orientamenti di governo e ruolo delle forze sociali dal 1839 al 1851*, Milano, 1982, pp. 61-120.

<sup>30</sup> Sulla cessazione del Supremo Consiglio di Sardegna cfr. E. MURA, «L'autorità suprema della legge, sola regola dei tribunali»: dalla soppressione del Supremo Consiglio di Sardegna alla nascita del Magistrato di Cassazione di Torino, in *La Sardegna nel Risorgimento*, dir. F. ATZENI, A. MATTONI, Roma, 2014, pp. 635-640. Per quanto riguarda le trasformazioni subite dalla Reale Udienza tra il 1847 e il 1854 cfr., invece, A. NIEDDU, *Mutamenti e riforme nelle istituzioni giudiziarie del Regno di Sardegna: dalla Reale Udienza alla Corte d'Appello*, *ivi*, pp. 653-669. Sul funzionamento del supremo tribunale dell'isola cfr. – oltre all'invecchiato, ma ancora utile testo di L. LA VACCARA, *La Reale Udienza. Contributo alla storia delle istituzioni sarde durante il periodo spagnolo e sabaudo*, Cagliari, 1928 – A. NIEDDU, *La suprema giurisdizione nella Sardegna moderna. I travagli della Real Audiencia (1564-1651)*,



La naturalezza dell'operazione pareva poi confermata dall'assenza degli stravolgimenti e dei «gravi inconvenienti»<sup>31</sup> previsti da molti. D'altronde, si poteva affermare che il codice albertino trovava la sua «principalissima base» nella legge romana, che costituiva anche in Sardegna il «primo fondamento della legislazione», per quanto «in vari punti abrogat[a] e modificat[a]»<sup>32</sup>. Così, alla fine dei conti, per scansare il pericolo di un'inopportuna e affrettata introduzione del codice pareva sufficiente tener conto «della condizione pastorale, e [...] di alcune principali disposizioni» che funzionavano poco anche negli Stati di terraferma<sup>33</sup>. Le allusioni erano dirette per lo più al mantenimento della soccida secondo lo schema adottato nell'isola, alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle successioni *ab intestato* e all'esclusione dei fedecommissi, dei maggioraschi e delle primogeniture.

Interrotto l'*iter* parlamentare in conseguenza della guerra, il codice civile fu promulgato il 5 agosto ed entrò in vigore nell'isola il primo novembre 1848, dopo che erano state recepite le proposte presentate da Sclopis e condivise dalla commissione parlamentare<sup>34</sup>. Per non inficiare l'apparente integrità del codice – e forse anche per evitare maggiori costi per la sua pubblicazione – esse furono collocate all'interno di un provvedimento a parte, come era stato fatto in occasione dell'estensione all'isola del codice di commercio, avvenuta il 29 gennaio 1846.

---

in *Estudis. Revista de Historia Moderna*, 45, 2019, pp. 273-312; A. MATTONE, *Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo nell'età di Filippo II. Difesa del territorio e accentramento statale*, in *Studi Storici*, 42, 2001, 2, pp. 319-335 e C. FERRANTE, *Le attribuzioni giudiziarie del governo viceregio: il reggente la Real cancelleria e la Reale Udienza (secoli XVI-XVIII)*, in *Governare un Regno: viceré, apparati burocratici e società nella Sardegna del Settecento*, Atti del Convegno *I viceré e la Sardegna nel Settecento* (Cagliari, 24-26 giugno 2004), Roma, 2005, pp. 442-463.

<sup>31</sup> *L'Estensione all'isola di Sardegna del Codice Civile e Penale vigenti negli Stati Continentali. Relazione fatta alla Camera il 13 giugno 1848 dalla Commissione composta da Rattazzi, Orrù, Rusca, Fois, Sussarello, Siotto Pintor e Corsi relatore*, cit., p. 41.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> Cfr. il provvedimento normativo in ASC, Atti governativi e amministrativi, busta n. 23, n. 1763.

### 3. Tra febbraio e marzo 1848: l'estensione della codificazione albertina e i nuovi programmi

La presentazione alla Camera del disegno di legge per l'entrata in vigore del codice in Sardegna aveva fornito a Sclopis e a Corsi l'occasione per evidenziare alcuni aspetti del processo di uniformazione in atto. Nessun dubbio vi era sul merito dell'operazione, poi però mentre Sclopis denunciava un'intima fedeltà al principio dell'indispensabile conformazione delle leggi alla realtà a cui erano dirette – principio al quale egli sarebbe sostanzialmente rimasto fedele anche all'indomani dell'Unità d'Italia allorché si dovette pensare a un codice nazionale<sup>35</sup> – Corsi sottolineava l'indifferibilità dell'estensione del codice e la sua coerenza con i programmi a lungo pianificati. Egli finiva così per tracciare indirettamente una sorta di *fil rouge* che segnava la continuità e in qualche modo la gradualità nell'azione.

Far passare la promulgazione del codice come risultato atteso e magari persino programmato poteva forse servire a superare eventuali resistenze all'interno di un Parlamento che non poteva permettersi rinvii anche a causa della guerra in corso, ma non va preso troppo seriamente, a meno che non si

---

<sup>35</sup> C'è da considerare che il 15 marzo 1865 Sclopis avrebbe denunciato in Senato l'intollerabile «ardimento» della proposta di rifondere ed estendere alla penisola l'intera legislazione nazionale, spiegando che, dei tre possibili sistemi, il peggiore era quello adottato dal governo, poiché «fa[ceva] del nuovo sul vecchio», ritoccando «dappertutto» gli articoli del codice. Gli altri due sistemi prevedevano rispettivamente l'estensione di «una delle legislazioni vigenti in Italia» in materia civile e l'introduzione soltanto di «certe leggi particolari di unificazione [quelle in materia di diritto pubblico], riservando ad altri tempi e a [uno] studio più maturo l'estensione delle leggi meramente civili», come era stato fatto nel caso dell'annessione della Scozia all'Inghilterra (cfr. *Tornata del 15 marzo 1865, Presidenza del Presidente Manno, in Rendiconti del Parlamento italiano. Discussioni del Senato del Regno, VIII legislatura, sessione del 1863-64, 3° periodo dal 24 ottobre 1864 al 29 marzo 1865*, 2ª ed. ufficiale riveduta, vol. III, Roma, 1873, pp. 2555-2557). In direzione di quest'ultimo sistema – che egli qualificava «di riserva» – andavano le sue decise preferenze. Sull'unificazione legislativa all'indomani dell'Unità d'Italia cfr. in breve R. FERRANTE, *Il problema della codificazione*, in *Enciclopedia italiana. Appendice VIII*, cit., pp. 283-284.

pensi a una programmazione di massima, effettuata in termini essenzialmente propositivi, ossia come obiettivo generale verso cui tendere<sup>36</sup>. In caso contrario si sminuirebbe la portata degli elementi contingenti e difficilmente prevedibili che influenzarono l'attuazione del programma di unificazione legislativa, condizionandone tempi e contenuti e, perciò, incidendo sulla scelta del punto di caduta a cui si accennato altrove. Tutt'altro che scontato, il piano per l'introduzione dei codici subiva, difatti, una rimodulazione tra febbraio e marzo del 1848, necessitata dall'esigenza di abbandonare la cauta politica imposta sulla maggior aderenza alle condizioni dell'isola per preferire un programma ad ampio spettro che avrebbe condotto all'estensione pressoché in blocco dell'intera codificazione albertina. Ciò spiega perché, accanto al codice di commercio introdotto in Sardegna nel 1846, ci si adoperò per l'estensione in tempi brevi del codice civile e del codice penale (5 agosto)<sup>37</sup>, dei codici di procedura criminale (3 ottobre)<sup>38</sup> e penale militare (12 ottobre)<sup>39</sup>, nonché delle leggi e dei regolamenti per la marina mercantile (10 ottobre)<sup>40</sup>. Si progettava, inoltre, di introdurre il codice di diritto processuale civile, allora in fase di studio, varato però solo nel 1854 e quasi subito revisionato<sup>41</sup>.

Quanto alle ragioni del cambiamento di programma, è emblematica la vicenda dell'introduzione del codice penale che, iniziata assieme a quella del codice di commercio, si concluse oltre un biennio dopo assieme a quella del codice civile, con la differenza, però, che a quest'ultimo si era cominciato a lavora-

---

<sup>36</sup> Sulle tesi continuiste in tema di fusione cfr. la sintesi di N. GABRIELE, *L'imperfetta fusione*, cit., in part. pp. 506-507 e nt. 16, il quale propende per la posizione espressa anche da G. SORGIA, *Premessa*, cit., p. 34, secondo il quale la fusione fu prevista, ma «non così presto e in tale forma».

<sup>37</sup> ASC, Atti amministrativi e governativi, busta 25, nn. 1763-1764.

<sup>38</sup> *Ivi*, n. 1808.

<sup>39</sup> *Ivi*, nn. 1814 e 1825.

<sup>40</sup> *Ivi*, n. 1816.

<sup>41</sup> ASC, Segreteria di Stato, serie II. vol. 1742, *Al Signor Presidente del Senato di Sardegna, Signor Commendatore Dr. Tommaso Geranzani, Reggente la Reale Cancelleria*, 20 febbraio 1848. Sui lavori preparatori del codice di procedura civile sfociati nelle raccolte del 1854 e 1858 cfr. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, 2008, pp. 169-319.

re solo dopo la nomina ufficiale della commissione cagliaritano avvenuta, come si vedrà più avanti, circa due mesi prima dell'intervento di Sclopis alla Camera.

Nell'estate del 1843 ai magistrati del Supremo Consiglio di Sardegna – i quali lavorarono con il supporto dei colleghi di stanza nell'isola – fu chiesto di esprimersi sulla possibilità di rendere immediatamente esecutivi i codici di diritto penale (1839) e di commercio (1842)<sup>42</sup>. Bisognava agire in tempi stretti, poiché le due raccolte normative dovevano servire ad accompagnare lo sviluppo dei commerci interni ed esterni in una fase caratterizzata da forti spinte in ambito economico-finanziario<sup>43</sup>. Nonostante ciò, non fu facile consentire l'ingresso in Sardegna del codice di commercio, come si desume dagli oltre due anni di lavoro impiegati e dalla quantità di interventi non marginali effettuati soprattutto allo scopo di coordinare le nuove disposizioni con quelle contenute nel codice feliciano, come fu fatto, ad esempio, nel caso delle informazioni da assumersi per l'autorizzazione all'esercizio del commercio dei minori emancipati o abilitati (art. 2), della nullità delle lettere di cambio sottoscritte da minori non commercianti (art. 126), della vendita effettuata senza le modalità stabilite dalla leg-

---

<sup>42</sup> Cfr. in particolare i seguenti documenti: *Circa il modo di rendere estensivo al Regno il Codice di Commercio*, 24 luglio 1843, in Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi AST), Sezione Corte, Paesi Sardegna, Supremo Consiglio di Sardegna, Pareri del Supremo Consiglio, registro 47 (febbraio 1843-6 novembre 1843), pp. 78r.-79r. e *Codice di commercio*, 7 luglio 1845, *ivi*, registro 50, pp. 257r.-296r. (qui il Supremo Consiglio di Sardegna dava conto della «gravità delle discussioni» e metteva in evidenza i diversi problemi da risolvere «nello estendere alla Sardegna il Codice commerciale»). Interessanti anche i documenti in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1742.

<sup>43</sup> Sulle aspirazioni alla realizzazione di una rete commerciale non solo di carattere nazionale cfr. M.L. DI FELICE, *L'unificazione del mercato tra la Sardegna e gli Stati di Terraferma: dalla "fusione perfetta" al decennio cavouriano*, in *La Sardegna nel Risorgimento*, cit., in part. pp. 239-245. C'è da considerare che la riforma dei sistemi metrico-decimali, avviata nel 1836 e conclusa nel 1844, era stata resa definitivamente obbligatoria nel 1846 e che tra il 1845 e il 1847 furono stipulati trattati di commercio e navigazione con l'imperatore delle Russie (1845), il re di Prussia (1845), il re delle due Sicilie (1846), il re di Francia (1846), il granduca di Oldemburg (1846), il granduca di Toscana (1846) e il Santo Padre (1847). Non è un caso, tra l'altro, che in quegli anni si istituisse la cattedra di diritto commerciale (9 giugno 1846).

ge (art. 210), dello scioglimento del contratto per morte del costruttore (art. 236), del pegno, dell'ipoteca e dell'anticresi sui beni del debitore (art. 480), dell'omologazione del concordato (art. 555), dell'ipoteca sui beni immobili, della frode bancaria (art. 582) e della bancarotta semplice (art. 630).

Quanto al codice penale, sin da subito era stata esclusa la possibilità di estenderlo all'isola senza prevedere interventi sostanziali, utili a scongiurare i prevedibili «gravi inconvenienti» all'ordine pubblico<sup>44</sup>; col che si rigettava l'idea di un unico codice per le due parti del Regno. D'altronde, nonostante il nutrito numero di provvedimenti assunti per avvicinare la Sardegna «agli Stati continentali nelle [...] istituzioni giudiziarie, amministrative e governative», la distanza tra l'isola e gli Stati di Terraferma pareva ancora troppa ampia quanto alla «legislazione civile e commerciale», all'agricoltura, alla pastorizia, all'istruzione, e più in generale all'«incivilimento delle classi popolari»<sup>45</sup>. Per tale ragione si era ritenuto indispensabile procedere a un confronto minuto tra le disposizioni previste dal codice e quelle contenute nella parte delle *Leggi civili e criminali* dedicata al diritto penale.

Quando poi il 18 febbraio 1848 il Supremo Consiglio aveva terminato i lavori, ci si era sostanzialmente trovati davanti a una raccolta intermedia tra il codice albertino e il codice feliciano. Dei 792 articoli da cui essa era composta, difatti, ben 119 riproducevano in tutto o in parte il contenuto di disposizioni tratte dalle *Leggi civili e criminali*. In più «moltissimi articoli» avevano subito «aggiunte, mutazioni e modificazioni sostanziali» allo scopo di eliminare dubbi, stabilire principi o «semplificare la redazione di altri articoli»; «nuove dispo-

---

<sup>44</sup> AST, Sezione Corte, Paesi Sardegna, Supremo Consiglio di Sardegna, Pareri del Supremo Consiglio, reg. n. 47 (febbraio 1843-6 novembre 1843), pp. 78r.-79r., parere del 5 settembre 1843 (il documento può essere letto in copia in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 173). Ricostruisce la fase di studio torinese e cagliaritano del codice penale M. DA PASSANO, *Il diritto penale sardo dalla Restaurazione alla fusione*, ora in Id., *Omicidi, rapine, bardane. Diritto penale e politiche criminali nella Sardegna moderna (XVII-XX secolo)*, a cura di A. MATTONE, Roma, 2015, pp. 214-227.

<sup>45</sup> AST, Sezione Corte, Paesi Sardegna, Supremo Consiglio di Sardegna, Pareri del Supremo Consiglio, reg. n. 47.

sizioni» erano state inserite nei «luoghi convenienti [...] o nel corpo istesso» del nuovo codice e parecchie norme erano state riformulate per far sì che la raccolta potesse divenire «un sol corpo»<sup>46</sup>.

Appena terminata, la nuova redazione fu però accantonata: prevalevano obiettivi sino ad allora ritenuti impensabili e categoricamente esclusi dalla Grande Cancelleria e dai magistrati di Torino e di Cagliari. La cornice entro la quale ci si dovette muovere era allora rappresentata dall'obiettivo dell'uniformazione normativa, mitigato dalla presenza di eventuali emendamenti in linea con la politica di assimilazione non solo normativa dell'isola agli Stati di terraferma. Ciò spiega perché nella primavera del 1848 da Sclopis, dalla commissione parlamentare e prima ancora dalle due commissioni insediate rispettivamente a Cagliari e a Torino fosse provenuta sostanzialmente un'unica proposta per permettere al codice penale di fare ingresso nell'isola. Si tratta del mantenimento in via provvisoria delle *tenture* e delle *machizie*, due istituti tradizionali, ampiamente regolamentati dagli artt. 1988-2032 della raccolta feliciana, finalizzati alla rifusione dei danni prodotti dal bestiame manso introdottosi nei fondi privati, coltivati e recintati<sup>47</sup>. Altre proposte servivano, invece, a mettere in relazione le norme codicistiche con i principi statutari, con le nuove massime del diritto penale e con la legge sulla libertà di stampa<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> *Ibidem*.

<sup>47</sup> Sulle *tenture* e sulle *machizie* cfr. A. MATTONE, *La "Carta de Logu" di Arborea tra diritto comune e diritto patrio*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. BIROCCI, A. MATTONE, Roma-Bari, 2004, pp. 429-430.

<sup>48</sup> Così furono esclusi il laccio previsto dall'art. 11 per l'esecuzione della pena di morte e l'entrata in vigore degli artt. 483-486 e 731 del codice penale. Il provvedimento sulla stampa può essere letto in ASC, Atti governativi e amministrativi, busta n. 23, n. 1715.

#### 4. *Lo Statuto, i codici e la fusione perfetta*

È lecito domandarsi se la delusione per l'operato dei magistrati di Torino e di Cagliari abbia avuto un ruolo nel mutamento di indirizzo da parte del governo. C'è da considerare, tuttavia, che se la delusione vi fu, essa derivò con tutta probabilità dalla percezione dell'inadeguatezza del generale programma iniziale di fusione alle effettive circostanze che si realizzarono tra la fine di novembre del 1747 e il mese di marzo del 1848. In questa fase giocarono un ruolo notevole le posizioni dei ceti isolani a favore o contro l'unione perfetta. D'altronde, sin dall'inizio di dicembre si era diffuso nell'isola il malcontento, al punto che viceré e autorità locali dovettero intervenire per sedare le agitazioni sollevatesi a più riprese sino alla primavera del 1848. A generarle non erano stati soltanto l'impazienza per una fusione che molti ritenevano da tempo cosa già fatta e la circolazione, a partire dai primi mesi del nuovo anno, di notizie relative a pressioni esercitate sul governo per ritardarne la realizzazione, ma anche il crescere preoccupante di una corrente autonomista e antifusionista<sup>49</sup>. A suggerire la modifica del piano di azione contribuì poi certamente anche la trasformazione della monarchia in senso costituzionale.

La concessione dello Statuto del 4 marzo 1848 non rappresentava un puro atto formale<sup>50</sup>. Al contrario, era chiaro sin da

---

<sup>49</sup> G. SORGIA, *Premessa*, cit., p. 12. Il malcontento trovava il proprio *humus* negli importanti cambiamenti economico-sociali registratisi tra il 1836 e il 1847, nonché nelle pesanti crisi economiche di quegli anni (cfr. I. BIROCCI, *La questione autonomistica dalla "fusione perfetta" al primo dopoguerra*, cit., p. 144).

<sup>50</sup> C'è da considerare che Sclopis partecipò alla riunione del 7 febbraio 1848 in qualità di avvocato generale presso il Senato di Piemonte; il 2 marzo poi fu nominato componente alla commissione preposta alla redazione dello Statuto. Sul punto cfr. L. MOSCATI, *Modelli costituzionali nel pensiero di Federico Sclopis*, in *Clio*, 21, 1985, 4, pp. 563-581 e EAD., *Sulla dottrina costituzionalista piemontese tra la Restaurazione e l'Unità*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. PADOA SCHIOPPA, G. DI RENZO VILLATA, G.P. MASSETTO, tomo II, Milano, 2003, pp. 1597-1600. Sulla riunione del 7 febbraio 1848 cfr., invece, M. ROSBOCH, *Lo Statuto albertino dalla concessione all'applicazione*, in *Bollettino storico vercellese*, 1, 1999, pp. 63-66.

subito che la presenza della carta costituzionale modificava la struttura politica e normativa dalle sue basi: non si era semplicemente introdotta una legge «superiore ad ogni altra», ma si era realizzato un sistema che doveva servire a garantire «maggiori libertà»<sup>51</sup>. Così lo Statuto – mentre limitava i poteri del sovrano e prevedeva l'istituzione del Parlamento, al cui interno sedevano anche i deputati sardi – imponeva il ricorso a un sistema normativo chiuso. La non eterointegrabilità dei codici era adesso da ritenersi insuperabile, dal momento che doveva servire a determinare le condizioni per realizzare l'ambita uguaglianza formale tra i cittadini<sup>52</sup>. In questo senso i codici assurgevano a veri strumenti di uguaglianza (giuridica) e di libertà<sup>53</sup>.

L'emanazione dello Statuto segnava, dunque, un prima e un dopo anche nella progettualità che riguardava l'estensione dei codici, intesa non più come estrinsecazione di una strategia di avvicinamento tra ordinamenti normativi, bensì come l'ossatura di una nuova appartenenza. Ciò spiega perché lo spazio da riservare alla valorizzazione delle peculiarità del diritto locale si riducesse improvvisamente e perché si tollerassero i soli interventi ritenuti coerenti con il programma di «unità nazionale»<sup>54</sup>. L'estensione dei codici doveva servire ora a suggellare l'unità politica; un'unità compatibile con il risveglio culturale promosso in Sardegna da intellettuali del ca-

---

<sup>51</sup> L'espressione è tratta dal documento dal titolo: *A Sua Eccellenza il viceré della Sardegna* (in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 162). Sottolinea i caratteri di continuità e rottura dello Statuto P. CASANA, *Le Statuto Albertin: un savant mélange de continuité et de rupture, in 1848 dans les États de Savoie. Un pas vers la modernité politique*, contributions réunies par M. ORTOLANI, C. ROUX, O. VERNIER, Nice, 2020, pp. 107-119.

<sup>52</sup> Cfr. sul tema G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni nazionali*, Torino, 2018<sup>2</sup>, p. 2.

<sup>53</sup> Interessanti notazioni in P. CAPPELLINI, *Alle porte d'Italia: uniformazione nazionale e uniformazione giuridica*, in *Enciclopedia italiana, Appendice VIII*, cit., pp. 267-276.

<sup>54</sup> ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1742, *Al Signor Presidente del Senato di Sardegna, Signor Commendatore Dr. Tommaso Geranzani, Reggente la Reale Cancelleria*, 20 febbraio 1848.



libro di Giuseppe Manno<sup>55</sup>, Pasquale Tola<sup>56</sup>, Giovanni Siotto Pintor e Pietro Martini<sup>57</sup>, promotori di una cultura identitaria non esclusivamente sarda, proiettata verso la crescita economica, l'ampliamento delle occasioni di impiego nei ranghi dell'amministrazione pubblica e la ricerca di nuovi sbocchi professionali.

D'altronde, che subito dopo la richiesta di riforme fosse necessario rintuzzare la fiducia verso la Casa sabauda e adoperarsi per coagulare il consenso dei sardi verso le delicate scelte che dovevano essere compiute era ben chiaro anche al vicere Gabriele Claudio De Lunay, il quale il 9 dicembre 1847 aveva invitato autorità locali e parroci ad adoperarsi per mettere in circolazione la notizia dell'imminente creazione di «una sola famiglia» che avrebbe finalmente riunito tutti i sudditi del Regno: quelli dell'isola e quelli degli Stati di terraferma<sup>58</sup>. Specialmente poi interessava che si sapesse che la realizzazione della «grande fusione» avrebbe richiesto tempo e molti sforzi, a cominciare da «grandi, e molti lavori preparatorj»<sup>59</sup>.

Tutto era ancora da decidere. Non c'è da stupirsi allora dei tentennamenti e dei cambiamenti di rotta. Emblematico è, ad esempio, l'atteggiamento assunto da Pietro Martini, un intellettuale sardo legato agli ambienti filogovernativi che nell'operetta *Sull'unione civile della Sardegna colla Liguria, col Piemonte, colla Savoia* stesa alla fine del 1847 difendeva l'idea di una fusione «saggia, prudente, ragionata, lenta nei suoi passi, ma costantemente progressiva, infino a che diventi perfetta, perfettissima»<sup>60</sup>. Allora egli censurava i «provvedimenti

---

<sup>55</sup> Su Manno e sulla cultura che attecchì in Sardegna nella prima metà dell'Ottocento anche grazie al contributo da lui dato con le sue opere – la *Storia di Sardegna* (1825-27) e la *Storia moderna della Sardegna* (1842) – cfr. in part. A. MATTONE, *Giuseppe Manno magistrato, storico, letterato tra Piemonte della Restaurazione e Italia liberale*, Napoli, 2009.

<sup>56</sup> A. MATTONE, *Tola Pasquale*, in *DBGI*, vol. II, pp. 1954-1955 e Id., *Tola Pasquale*, in *DBI*, vol. 96, 2019, pp. 3-5.

<sup>57</sup> A. MATTONE, *Martini Pietro*, *ivi*, vol. 71, 2008, pp. 246-250.

<sup>58</sup> ASC, Atti amministrativi e governativi, busta 23, n. 1677.

<sup>59</sup> *Ibidem*.

<sup>60</sup> P. MARTINI, *Sull'unione civile della Sardegna colla Liguria col Piemonte e colla Savoia, discorso popolare*, Cagliari, 1847, pp. 13-14.

non maturi e [...] non consentanei», in quanto causa di «troppo turbamento di cose»<sup>61</sup>. Eppure, appena qualche mese dopo, nelle pagine de *L'Indicatore sardo*<sup>62</sup> – periodico di cui Martini era redattore assieme ai suoi due fratelli – veniva stigmatizzata la fusione lenta e parcellizzata e si gioiva per la recente nomina della commissione incaricata di «affrettar sempre più l'epoca della definitiva e totale fusione» e di dare «completa unità» alle necessarie disposizioni<sup>63</sup>. Tale novità costituiva per i fratelli Martini il segno palese dell'opportuno dinamismo caratteristico del primo ministero costituzionale recentemente insediatosi, con Cesare Balbo al vertice e Vincenzo Ricci come capo del Ministero degli Interni<sup>64</sup>. Era giunto il momento di affrontare «i grandi affari dello stato» con rinnovato vigore in maniera da «riparare il difetto d'attività e d'energia del caduto ministero», che – quanto ai tanti problemi dell'isola – non aveva dimostrato «alcun segno di vera vita»<sup>65</sup>. In questa fase i «partigiani caldissimi dell'unione la più perfetta cogli stati fratelli» si battevano per una riforma dell'ordinamento da at-

---

<sup>61</sup> *Ibidem*.

<sup>62</sup> Nel 1847, l'*Indicatore sardo* si adeguò ai cambiamenti della politica governativa, passata da posizioni filoassolutiste ad aperture liberalconservatrici. Nonostante ciò, nel novembre 1847 gli studenti universitari cagliaritani bruciarono platealmente alcune copie del giornale in segno di contestazione (A. MATTONE, *Martini Pietro*, cit., p. 247).

<sup>63</sup> Sulla nomina della commissione cfr. i documenti: *Circolare del viceré de Launay con cui si partecipa che Sua Maestà il re in udienza del 22 ora scorso marzo ha nominato una speciale commissione, da riunirsi in Torino*, in ASC, Atti governativi e amministrativi, busta n. 23, n. 1710 e *Nomina di Commissione per la fusione definitiva delli interessi dell'isola con quelli degli Stati di Terraferma*, 23 marzo 1848, *ivi*, Segreteria di Stato, serie I, vol. 162. A quanto risulta, tale commissione sarebbe stata sciolta nel febbraio 1850 (cfr. i documenti dal titolo: *Alla R. Commissione per gli affari di Sardegna, oggetto: scioglimento della Commissione e ringraziamenti per parte del Governo di Sua Maestà*, *ivi* e *Scioglimento della Commissione e ringraziamenti per parte del Governo di Sua Maestà*, 22 febbraio 1850, in AST, fondo Cibrario, cartella n. 4).

<sup>64</sup> Sul breve governo ministeriale cfr. N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, in P. NOTARIO, N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal periodo napoleonico al Risorgimento*, in *Storia d'Italia*, vol. VIII, tomo II, Torino, 1993, pp. 297-310. Su Ricci cfr. B. MONTALE, *Ricci Vincenzo*, in *DBI*, vol. 87, 2016, pp. 323-325.

<sup>65</sup> *L'Indicatore sardo*, 8 aprile 1848, *Commissione per la fusione*, pp. 2-3.

tuarsi in un solo «tempo ed in tutte le sue parti principali»<sup>66</sup> e rigettavano fermamente l'idea di un «restaur[ò] poco per volta [de]l crollante e logoro edificio»<sup>67</sup>. Era ciò che aveva fatto la «cessata amministrazione della Sardegna» allorché aveva voluto «incastrare il nuovo sull'antico», anziché «atterrar[lo] d'un colpo»<sup>68</sup>.

##### 5. *La «definitiva e totale fusione»: i lavori delle commissioni cagliaritana e torinese*

Nominata il 22 marzo 1848, ossia il giorno prima dell'assunzione della decisione di entrare in guerra contro l'Austria<sup>69</sup>, la commissione per la definitiva e totale fusione si era occupata del coordinamento dei provvedimenti atti a realizzare l'unione amministrativa e legislativa. Presieduta da Luigi Cibrario<sup>70</sup> e composta da Federico Colla<sup>71</sup>, Giovanni Antonio Tola<sup>72</sup>, Gaetano Ludovico Cattaneo<sup>73</sup>, Carlo Baudi di Vesme<sup>74</sup> e Cristoforo

---

<sup>66</sup> *Ivi*, p. 2.

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> *Ibidem*.

<sup>69</sup> E. CROSA, *La concessione dello statuto. Carlo Alberto e il ministro Borrelli "redattore" dello Statuto (con lettere inedite di Carlo Alberto)*, Torino, 1936, p. 9.

<sup>70</sup> Su Cibrario cfr. M. FUBINI LEUZZI, *Cibrario Luigi*, in *DBI*, vol. 25, 1981, pp. 278-284; sui suoi legami con l'Accademia delle scienze cfr. in part. G.P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo intellettuale uomo di Stato (1762-1837). II. Da Napoleone a Carlo Alberto (1800-1837)*, Torino, 1990, pp. 654-657.

<sup>71</sup> Su Federico Colla, senatore e membro del Consiglio di Stato, cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, II, Torino, 1881, *ad indicem*.

<sup>72</sup> Su Giovanni Antonio Tola, fratello di Pasquale e consigliere di Cassazione, cfr. F. LODDO CANEPA, *I giuristi sardi del secolo XIX*, Cagliari, 1938, p. 73.

<sup>73</sup> Egli era allora vice intendente generale dell'Azienda generale delle regie gabelle.

<sup>74</sup> Su Baudi cfr. – oltre a M. FUBINI LEUZZI, *Baudi di Vesme Carlo*, in *DBI*, vol. 7, 1965, pp. 282-287 – M.L. DI FELICE, *Prefazione. Carlo Baudi di Vesme e le Considerazioni sulla Sardegna*, in C. BAUDI DI VESME, *Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna*, a cura di M.L. DI FELICE, Nuoro, 2004, in part. pp. 7-43.

ro Mameli<sup>75</sup>, essa passò certamente al vaglio le proposte provenienti dalla commissione cagliaritano istituita il 7 marzo con il compito di provvedere senza temporeggiamenti alla revisione del codice civile e successivamente anche del codice penale<sup>76</sup>. Furono, dunque, Salvatore Floris<sup>77</sup>, Demetrio Murialdo<sup>78</sup>, Giuseppe Pasella<sup>79</sup>, Stanislao Caboni<sup>80</sup>, Giovanni Siotto Pintor, Francesco Maria Serra<sup>81</sup> e Cristoforo Mameli<sup>82</sup> ad adoperarsi «con permanente sollecitudine» per permettere l'ingresso dei codici in Sardegna in tempi brevi<sup>83</sup>.

<sup>75</sup> Su Mameli cfr. C. BERSANI, *Mameli Cristoforo*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, a cura di G. MELIS, tomo I, Milano, 2006, pp. 32-40; P. BERNASCONI, *Mameli (dei Mannelli) Cristoforo*, in *DBI*, vol. 68, 2007, pp. 371-373 e E. MURA, *Mameli Cristoforo*, in *DBGI*, II, p. 1238.

<sup>76</sup> Così si legge nel documento dal titolo: *Lavoro della commissione per l'estensione delle leggi di Terraferma alla Sardegna*, 8 aprile 1848 (in ASC, Segreteria di Stato e guerra, serie II, vol. 1742), che accompagnava la trasmissione al guardasigilli Sclopis della relazione che la commissione cagliaritano aveva consegnato il giorno prima. Il suggerimento proveniente da questa commissione di ripensare al contenuto dell'art. 436 in materia manomorta ecclesiastica non fu accolto nel progetto definitivo, probabilmente per evitare di intavolare una trattativa con la S. Sede. Non era arrivata, invece, dalla commissione sarda la raccomandazione di pensare al sostentamento economico degli istituti per l'infanzia, sulla scorta di quanto stabilito per gli Stati di Terraferma dalle regie patenti del 16 aprile 1839 (AST, fondo Cibrario, cartella n. 4, documento senza titolo e data).

<sup>77</sup> Avrebbe parlato dello «zotico Salvatore Floris, leguleio di quattro cote, tutto fisco e demanio, cui non poterono dirozzare gli studi durati con ingegno poco più che mediocre» G. SIOTTO PINTOR, *Storia civile dei popoli sardi*, cit., p. 492.

<sup>78</sup> C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, vol. II, cit., p. 440.

<sup>79</sup> Su Pasella, intellettuale ascrivibile al gruppo dell'*Indicatore sardo*, cfr. I. BIROCCHI, *Per la storia della proprietà perfetta*, cit., in part. pp. 485-491.

<sup>80</sup> Su Caboni cfr. V. LAI, *Caboni Stanislao*, in *DBI*, vol. 15, 1972, pp. 701-702.

<sup>81</sup> Cfr. I. BIROCCHI, *Per la storia della proprietà perfetta*, cit., pp. 499-505.

<sup>82</sup> La nomina di Mameli era stata proposta dal viceré (cfr. il documento senza titolo del 24 febbraio 1848, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1742).

<sup>83</sup> Cfr. il documento dal titolo: *Al Signor Presidente del Senato di Sardegna, Signor Commendatore Dr. Tommaso Geranzani, Reggente la Reale Cancelleria*, 20 febbraio 1848, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1742.

Non è possibile soffermarsi compiutamente sulle figure dei componenti delle due commissioni. Si può però considerare che essi certamente aderirono al nuovo programma sulla fusione e lo fecero per motivi non necessariamente sovrapponibili anche in ragione delle personali aspettative e del naturale scontro/incontro tra gli interessi di chi viveva nelle diverse parti del Regno: l'isola e gli Stati di terraferma. Senz'altro Giovanni Siotto Pintor, magistrato e storico dalla marcata *verve* polemica, il quale vestiva allora i duplici panni di componente della commissione cagliaritano e di quella parlamentare, si era schierato a favore della fusione, salvo pentirsene amaramente<sup>84</sup>. A suo avviso unione politico-istituzionale ed estensione della codificazione albertina dovevano procedere di pari passo. Anzi, non solo bisognava mettere in un cantuccio la raccolta feliciana, a cui egli avrebbe continuato a lanciare strali anche nella *Storia civile dei popoli sardi dal 1798 al 1848* (1877)<sup>85</sup>, ma bisognava superare gli indugi, le «contraddizioni» e i «dimenamenti continui», che erano stati causa delle tante disillusioni per chi si batteva per l'affermazione del «grande principio della libertà»<sup>86</sup>. A favore della pressoché totale unificazione legislativa era anche Cristoforo Mameli, impegnato nelle commissioni di Cagliari e di Torino, delegato nel novembre 1847, nonché autore della petizione con cui si era esplicitamente domandata anche l'unificazione normativa<sup>87</sup>.

Luigi Cibrario – autore nel 1847 delle *Riflessioni sulle riforme del re Carlo Alberto* e uomo della «cerchia degli amici di

---

<sup>84</sup> Sulle posizioni assunte da Giovanni Siotto Pintor dopo la fusione cfr. I. BIROCCHI, *La questione autonomistica dalla "fusione perfetta" al primo dopoguerra*, cit., pp. 146-147.

<sup>85</sup> G. SIOTTO PINTOR, *Storia civile dei popoli sardi*, cit., pp. 160-162.

<sup>86</sup> *Ivi*, p. 451.

<sup>87</sup> Il documento è stato pubblicato da M. VINCIS, *La fine del Regnum Sardiniae*, cit., pp. 120-121. L'anonimo autore, mentre informava Luigi Cibrario dell'avvenuta nomina nella commissione torinese e dello stato dei lavori condotti a Cagliari, chiariva che Cristoforo Mameli non era propenso ad «alterare con troppa facilità il testo del codice civile» (*Commissione per gli affari di Sardegna*, 28 marzo 1848, in AST, Fondo Cibrario, cartella n. 4).

Cesare Balbo»<sup>88</sup> di cui facevano parte anche Sclopis e Baudi di Vesme – garantiva, come presidente della commissione torinese, l'ampiezza di vedute indispensabile per interventi non settoriali, coinvolto com'era anche nelle commissioni per la nuova legge sulla stampa, per la riforma della corte dei conti, per le ispezioni di ponti e strade, per la revisione delle tariffe commerciali e per la riorganizzazione del Consiglio di Stato. Accanto a lui lavorava Carlo Baudi di Vesme, chiamato a far parte dell'organico del Ministero dell'Interno dall'«amico suo il Marchese Vincenzo Ricci»<sup>89</sup>. Profondo conoscitore della Sardegna, Baudi di Vesme su invito del re aveva steso tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 1847 le *Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna*, a cui aveva aggiunto l'*Appendice* del 22 gennaio 1848<sup>90</sup>. Per liberare la Sardegna, prostrata «dalle prepotenze e dagli arbitri»<sup>91</sup> e ridotta «in una condizione da destare pietà»<sup>92</sup>, bisognava sopprimere le storiche istituzioni del costituzionalismo sardo-iberico e procedere all'unificazione legislativa con riforme che non fossero né frammentarie né dilazionate nel tempo<sup>93</sup>. Egli riteneva, inoltre, che si dovessero abbandonare i «minuti orgogli» e le «gare municipali» per pensare ai grandi e complessivi vantaggi che sarebbero provenuti dall'unione perfetta<sup>94</sup>. Era fondamentale superare le differenze normative, fonte di disuguaglianza e di disordine. Ciò valeva anche per ciò che concerneva la parità di trattamento tra uomini e donne nelle successioni *ab intestato*. L'unione con gli Stati di terraferma avrebbe senz'altro favorito la nascita di vincoli di parentela e generato «promiscuità dei patrimoni»: in tale contesto la presenza di «metodi diversi

---

<sup>88</sup> G.P. ROMAGNANI, *“Fortemente moderati”. Intellettuali subalpini fra Sette e Ottocento*, Alessandria, 1999, p. 138.

<sup>89</sup> F. SCLOPIS, *Notizie della vita e degli studi del Conte Carlo Baudi di Vesme*, estr. da *Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino, Adunanza del 18 marzo 1877*, vol. XII, disp. 2°, s.l. [ma Torino], 1877, pp. 374-395.

<sup>90</sup> C. BAUDI DI VESME, *Considerazioni politiche ed economiche*, cit., p. 57 (per l'*Appendice* v. pp. 161-252).

<sup>91</sup> *Ivi*, p. 226.

<sup>92</sup> *Ivi*, p. 59.

<sup>93</sup> *Ivi*, p. 227.

<sup>94</sup> *Ivi*, p. 225.

di successione per due parti di uno stesso Stato»<sup>95</sup> avrebbe costituito un'inutile complicazione.

La fretta, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi, era giustificata inoltre dall'adesione alla fusione anche di una parte degli intellettuali sardi – tra cui Francesco Sulis e Raimondo Orrù<sup>96</sup> – estranei alle commissioni che avevano operato per l'introduzione dei codici. Non necessariamente convinti che la fusione perfetta costituisse la migliore soluzione sotto il profilo politico, essi auspicavano comunque l'estensione dei codici albertini, il che conferiva un fondamento di legittimità alla complessiva estensione dell'intera codificazione e suggeriva di procedere tempestivamente.

Ciò non significa naturalmente che il bilancio sull'introduzione dei codici albertini sarebbe stato per forza positivo. Poco dopo l'Unità d'Italia l'avvocato genovese Jacopo Virgilio – studiati a fondo i problemi dell'isola – affidava all'operetta *Delle supreme necessità della Sardegna* (1857) amare considera-

---

<sup>95</sup> *Ivi*, p. 229.

<sup>96</sup> F. SULIS, *Delle riforme del re e dell'isola di Sardegna. Pensieri*, Torino, 1847, ora in *La Sardegna nel 1848. La polemica sulla "fusione"*, cit., pp. 295-296, era dell'idea che con «poche modificazioni» si sarebbe potuto dare «un Codice medesimo» a «sudditi tutti del re»; R. ORRÙ, *Sulle attuali condizioni e sulle sorti sperabili della Sardegna*, 1847, *ivi*, pp. 339-340, sottolineava, invece, in particolare «i difetti del sistema legislativo» dell'isola e riteneva che la fusione rappresentasse un mezzo per conseguire le riforme amministrative e legislative auspiccate. Naturalmente non erano mancate le posizioni di chi metteva in evidenza i pericoli di una rinuncia totale all'autonomia: è quanto avevano fatto Giuseppe Musio e Federico Fenu (i testi dei loro scritti sono riportati in G. SORGIA, *La Sardegna nel 1848. La polemica sulla "fusione"*, cit., pp. 395-445; per il loro commento cfr. I. BIROCCHI, *La questione autonomistica dalla "fusione perfetta" al primo dopoguerra*, cit., pp. 148-152 e M. CARDIA, *Unione o unificazione?*, in *La Sardegna nel Risorgimento*, cit., pp. 471-480). A. MATTONE, *Storia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari (secoli XVI-XX)*, Bologna, 2016, pp. 177-180, tiene conto anche delle posizioni di Salvatore Manca Leoni e di Salvator Angelo De Castro. Quest'ultimo, ripensando nel 1849 alla richiesta di fusione, osservava che «non si sarebbe dovuta confondere la grata e civile idea di parità di trattamento con la metallica e pesante idea della fusione. Quella lascia[va] distinti vari Stati ossia le varie parti della monarchia, ma le vuole [= voleva] trattare tutte egualmente bene; questa le mesce[va], le confonde[va], ne forma[va] una massa, un tutto informe indigesto, in cui non si ravvisa[va] più la distinzione di parti» (citazione riportata *ivi*, p. 178).

zioni che investivano anche i modi e i risultati dell'introduzione nell'isola «di tutti i codici componenti il sistema legislativo del Piemonte»<sup>97</sup>. Ne veniva fuori che quelle raccolte normative erano state rese vigenti nella vecchia *Ichnusa* quando gran parte della popolazione era impreparata a ricevere il nuovo sistema politico e il «corpo di leggi regolatrici delle transazioni di una Società progredita ad alto grado di incivilimento»<sup>98</sup>. Per tale ragione esse – specialmente nell'ambito del diritto civile – si erano rivelate o «superflue, per mancanza dei casi di loro applicabilità, o mal rispondenti ai veri bisogni»<sup>99</sup>. Secondo Virgilio era stato il «sentimento di eguaglianza, principale attributo dalla libertà» a soffocare «nel 1848 ogni prudentiale ritegno» e a indurre a estendere le leggi della terraferma

---

<sup>97</sup> J. VIRGILIO, *Delle supreme necessità della Sardegna*, Torino, 1857, p. 91.

<sup>98</sup> *Ivi*, p. 92.

<sup>99</sup> *Ivi*, pp. 91-92. Qui si legge: «La Sardegna non aveva, come non ha ancora, nel sociale suo sviluppo quella successività di gradazione fra la superiore e l'infima classe della sua popolazione, che altrove accoglie quel medio ceto che ne forma la massa principale; ma colà una profonda linea di demarcazione separa l'una dall'altra per modo, che mentre la prima va fornita di tutti gli acquisti della moderna civiltà, la seconda, che vi costituisce un'imponente maggioranza, non è che plebe avvolta tuttora in molti pregiudizi e nella più folta ignoranza. Quindi evidentemente quella gran parte dell'insulare popolazione non era predisposta e matura al nuovo politico reggimento, e neanche a quel corpo di leggi regolatrici delle transazioni di una Società progredita ad alto grado di incivilimento; e per conseguenza queste leggi riuscendo o superflue per mancanza dei casi di loro applicabilità, o mal rispondenti ai veri bisogni di quelle popolazioni, esercitarono finora un'assai lieve influenza sul progressivo sviluppo dei germi di civilizzazione nelle medesime abbondevolmente riposti. Egli è vero che non può lo stesso asserirsi per riguardo all'opportunità ed applicazione delle leggi penali; ma è vero altresì che l'azione delle medesime, comunque non sussidiata da altri mezzi civilizzatori, avrebbe, nel decorso di quasi due lustri, dovuto in proposito produrre un qualche favorevole risultato. Che se ciò non è, come pur troppo può di leggeri riconoscersi da chiunque ponga mente alla quantità e natura dei reati perpetrati, da cui sorge non dubbio argomento della perduranza delle cause, dalle quali fatalmente derivano, ad un sentito, ad un lamentato inconveniente deve principalmente attribuirsi la permanente insistenza di cosiffatte cagioni e dei loro perniciosissimi effetti. La legge è lettera morta senza la sua applicazione, e l'applicazione della legge non è effettiva se non quando si concretizza nel fatto della reale esecuzione a cui primo e necessario elemento è la forza».



nel «complesso e di butto alla Sardegna»<sup>100</sup>, senza preoccuparsi dei pericoli più volte annunciati.

Non meno duro sarebbe stato il giudizio espresso *a posteriori* da Siotto Pintor.

Ripensando a quel clima di pazzia collettiva che aveva preso avvio nel novembre del 1847, egli dichiarava che, tranne «poche eccezioni»<sup>101</sup>, tutti avevano sbagliato, poiché avevano creduto di potersi misurare, «adolescenti ancora, [...] co' popoli di civiltà compiuta», senza comprendere che «se il regno di Carlo Alberto» aveva permesso di «muovere passi lesti e sicuri, non si poteva «in pochi lustri avere appresa l'arte di volare»<sup>102</sup>.

---

<sup>100</sup> *Ivi*, p. 91.

<sup>101</sup> G. SIOTTO PINTOR, *Storia civile dei popoli sardi*, cit., pp. 476-477.

<sup>102</sup> *Ibidem*.

**GIUSEPPINA DE GIUDICI, La legge accomodata. Il codice civile albertino e le «speciali condizioni» della Sardegna**

Il 27 maggio 1848 Federigo Sclopis, guardasigilli del primo ministero costituzionale sabaudo, presentava alla Camera una proposta di legge per l'estensione del codice civile albertino (1837) alla Sardegna. In quell'occasione egli spiegava che la raccolta normativa emanata per gli Stati di terraferma era stata adattata alla «condizione particolare dell'Isola e dei suoi abitanti» mediante l'introduzione di «eccezioni», «[ag]giunte» e «modificazioni». Si potrebbe pensare che Sclopis rappresentasse la persona adatta a garantire l'aderenza del codice alle peculiarità dell'ordinamento normativo dell'isola nella delicata fase di realizzazione della cd. fusione perfetta. Eppure, se esaminiamo le proposte presentate, è difficile non percepire il divario tra le parole del guardasigilli e il concreto disegno di legge in discussione. Resta da capire come l'obiettivo della fusione perfetta abbia influito sulla scelta di adattare il codice alla realtà locale.

**Parole chiave:** Codice civile albertino e Sardegna, adattamento dei codici albertini alla Sardegna, *fusione perfetta* e codici albertini.

**GIUSEPPINA DE GIUDICI, The law accommodated. The Albertine civil code and the «special conditions» of Sardinia**

On 27 May 1848, in the Chamber of Deputies, the Minister of Justice in the first Savoy constitutional ministry, Federigo Sclopis, introduced a bill to extend the Albertine civil code (1837) to Sardinia. On that occasion, he explained that the charter issued for the mainland states had been adapted to the «particular condition of the Island and its inhabitants» through the introduction of «exceptions», «additions» and «modifications». Sclopis could be expected to have been the right person to guarantee the code's consonance to the peculiarities of the island's legal system in the delicate phase of the so-called perfect fusion. Yet, on close examination, it is difficult not to perceive a discrepancy between the words of the Minister and the actual bill under discussion. Further scrutiny is necessary to establish the ways in which the goal of perfect fusion influenced the decision to adapt the code to local reality.

**Key words:** Albertine Civil Code and Sardinia, adaptation of the Albertine codes to Sardinia, *perfect fusion* and Albertine codes.